



# CITTÀ DI CREMA

*Provincia di Cremona*

Ordinanza N.

461

Data di registrazione

29/11/2

021

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART.  
50 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

**OGGETTO:** – OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  
DELLE VIE AEREE ALL'APERTO NEL PERIODO  
NATALIZIO DAL 04.12.2021 AL 15.01.2022.

POLIZIA LOCALE

**IL SINDACO**

**Viste** le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto-legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

**Visto** che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

**Preso atto** che in data 26 novembre 2021 si è tenuta la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica della Provincia di Cremona e che nel corso della sessione il Signor Prefetto di Cremona ha sensibilizzato i Sindaci a prestare particolare attenzione all'obbligo di uso dei dispositivi di protezione anche all'aria aperta nelle zone soggette ad affollamento (ad esempio piazze, vie commerciali, località dedicate ai tipici mercatini natalizi), invitandoli nel contempo a valutare l'adozione - ove ritenuto necessario- di ogni idoneo strumento comprese le ordinanze sindacali ai sensi dell'art. 50 TUEL (D.lgs 18/08/2000 n. 267) al fine di sensibilizzare ed orientare la cittadinanza all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto nei luoghi e nelle situazioni di maggior richiamo per il pubblico;

**Considerato** che in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà in Piazza Duomo e nelle vie limitrofe al centro storico, per la importanza sociale, culturale, religiosa, commerciale, un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

**Atteso** che è prevedibile che durante il periodo sopra indicato all'aperto si possa verificare un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato in particolare nelle vie interessate da eventi, mercatini, fiere, bancarelle, attività commerciali e pubblici esercizi;

**Ritenuto** che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Crema occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie, quali l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

**Considerato** che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente, diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia, prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

**Considerato altresì** che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 già prevede l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021 e ne prescrive l'uso per le situazioni in cui << non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti >>;

**Ritenuto** di rafforzare detta prescrizione con un provvedimento ad hoc riguardante le zone del centro storico nel periodo natalizio in concomitanza con l'incremento dei flussi di persone legati alle iniziative commerciali, culturali, religiose o sociali.

**Visti:**

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- la Legge n. 833/1978;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- il DPCM del 2 marzo 2021;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche;
- il D.L. 26 Novembre 2021 n. 172

**ORDINA**

Dalle ore 00.01 del sabato 4 dicembre 2021 alle ore 24.00 di sabato 15 gennaio 2022, nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 24.00, nelle seguenti vie e piazze:

- Piazza Giovanni XXIII
- Via XX Settembre
- Via Verdi
- Piazza Duomo
- Via Manzoni
- Via Cavour
- Via Matteotti
- Piazza Aldo Moro
- Via Mazzini
- Piazza Garibaldi
- Giardini Pubblici di Porta Serio

è fatto obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

**ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 e € 3.000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle 00.01 di sabato 4 Dicembre 2021 alle ore 24.00 di sabato 15 Gennaio 2022 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Crema nonché adeguatamente pubblicizzata sugli organi di informazione di carattere locale.

Sindaco  
STEFANIA BONALDI / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)